

KS. WIESŁAW WENZ

LE REGOLE CONCILIO DI TRENTO NELLA VITA RELIGIOSA

1. L'INTRODUZIONE

Soltanto col passare del tempo si può stimare, quanto importante e necessario fu il Concilio di Trento, inaugurato il 13 dicembre 1545 e concluso il 4 dicembre 1563 con una benedizione apostolica impartita dal cardinal Giovanni Morone (1509-1580) delegato del Vescovo di Roma. Alcuni hanno espresso la loro convinzione che questo cardinale ha persino salvato il dibattito del Concilio di Trento dalla profonda crisi e con efficacia ha portato a termine tutti i suoi lavori codificatori e legislativi. Poche settimane dopo, il 22 gennaio dell'anno 1564 il Papa Pio IV ha approvato i decreti del Concilio¹.

Nel seguente lavoro il nostro interesse volgerà circa la riforma proposta dai Padri del Concilio, che riguarda direttamente la vita religiosa. Essa diede un serio impulso nel campo dell'apertura della Chiesa alla realtà delle nascenti comunità religiose, ordini ed associazioni di vita apostolica. Oggi possiamo affermare che la loro nascita fu direttamente e positivamente condizionata dall' influsso delle riforme conciliari. Le nuove comunità cominciarono a sorgere in

¹ H. Tüchle, C.A. Bouman, *Historia Kościoła*, vol. III (1500-1715). Przełożył Jerzy Piesiewicz, Warszawa 1986, pp.124-127; A. Petrani, *Reforma trydencka. W czterechsetlecie zakończenia Soboru Trydenckiego*, in: *Diritto Canonico* 7 (1964) nr 3-4, p.1-3; *Bibliografia riguardante il Concilio di Trento č vasta. La indica direttamente*; G. Alberigo, *Nowe poglądy na Sobór Trydencki*, in: „*Concilium*” (1965) nr 1-10, pp. 531-542; Come opera principale viene considerato il lavoro di H. Jedin, *Das Konzil von Trient, ein Überblick über die Erforschung seiner Geschichte*, Rzym 1948.

maniera molto dinamica in quanto risposta agli autentici bisogni ed aspettative del Popolo di Dio².

Un ruolo molto importante nella questione accennata all'inizio ebbe la riforma del diritto dell'ordine religioso, approvata durante la XXV sessione del Concilio svoltasi dal 3 al 4 dicembre 1563. I Padri del Concilio fecero un coraggioso tentativo di eliminare dalla vita religiosa ogni debolezza e oscurità legali, che man mano sorgevano e in qualche modo allignarono nelle comunità religiose nel corso dei decenni della loro vita conforme al contenuto delle regole precedentemente abbracciate. Le decisioni del *Tridentinum* dovettero abbracciare anche le nuove forme dell'attività pastorale, realizzate dalle finora esistenti comunità di vita consacrata. Nel contenuto delle regole tridentine sulla vita consacrata potranno essere riscontrate numerose risoluzioni del Legislatore Ecclesiastico riguardanti numerosi privilegi apostolici ottenuti nel Medioevo, che però, non di rado stettero alla base dei conflitti tra gli ordini religiosi e il clero secolare. Questi focolai di discordia, di regola acuiscono soltanto l'avversione reciproca e facevano nascere gli antagonismi storici. La situazione creatasi, rendeva difficile il lavoro pastorale. In vista di questo i Padri conciliari erano coscienti che la questione del rinnovamento della pastorale sarebbe stato un vero dono per la Chiesa e il Popolo di Dio³. Perciò venne pubblicato il decreto sull'obbligo di residenza dei vescovi e parroci, quindi chiaramente il primo posto fu concesso all'attività pastorale, intesa come lavoro e servizio sacerdotale, sistematico e indirizzato per la salvezza delle anime.

In generale, l'obiettivo dell'insegnamento legislativo del Concilio tendeva verso l'attribuzione della giurisdizione su monasteri e su famiglie religiose nelle mani dei vescovi ordinari in quanto delegati apostolici. Però una simile suggestione avrebbe potuto provocare il sorgere delle restrizioni dell'uso dei privilegi ricevuti dalle comunità religiose in precedenza, specie del diritto di esenzione, che fu tolto a molte famiglie religiose⁴.

² J. Delumeau, *Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku*, vol. II, *Katolicyzm między Lutrem a Wolterem*, Warszawa 1986, pp. 47-54.

³ W. Wójcik, *Znaczenie uchwał Soboru Trydenckiego dla historii prawa kanonicznego*, in: „Zeszyty Naukowe KUL” 8 (1965), nr 2, p. 8; H. Tüchle, C.A. Bouman, *Historia Kościoła*, vol. III, pp. 119-120.

⁴ J. Delumeau, *Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku*, vol. II, pp. 30-32; W. Wójcik, *Znaczenie uchwał Soboru Trydenckiego dla historii prawa kanonicznego*, p. 8.

Per quanto riguarda le questioni pastorali, fu deciso, che i religiosi, che esercitano tali compiti e opere saranno sottomessi alla giurisdizione dell'ordinario del luogo, così per la proclamazione della Parola di Dio, l'ascolto della confessione dei fedeli, l'osservanza delle festività ecc. L'ordinario doveva decidere anche dell'erezione canonica dei nuovi monasteri, vigilare perchè le elezioni dei superiori si svolgessero correttamente e venisse osservata la clausura nei monasteri femminili. Anche la decisione sul conferimento del Sacramento dell'Ordine fu affidata alla giurisdizione del vescovo⁵.

La riforma tridentina ha dato avvio ad un processo di cambiamenti all'interno delle regole degli istituti religiosi. Più avanti affronteremo questo aspetto con maggiore precisione, provando a sottoporre ad un'analisi più accurata le singole regole della vita consacrata, promulgate durante la XXV sessione del Concilio, svoltesi dal 3 al 4 dicembre 1563. Già adesso, possiamo segnalare, che il Concilio ha messo ordine nella legge elettorale presso gli Ordini religiosi, ha sollecitato alle elezioni libere e segrete, ha abrogato la possibilità di voto attraverso i supplenti, ha precisato con cura il diritto attivo del voto, ha aumentato gli obblighi dei candidati, che avessero l'intenzione di abbracciare la vita di perfezione nella comunità religiosa. Il Concilio ha fissato inoltre il limite minimo di età (sedici anni compiuti), ha introdotto il noviziato obbligatorio, almeno un anno, ha obbligato di investigare se la decisione del candidato sia esente da ogni costrizione. Il Concilio regolò anche la questione del passaggio formale di un religioso all'altra comunità di vita consacrata, diede le indicazioni circa la celebrazione del Sacramento della Penitenza e il ricorso al Sacramento della Penitenza nelle comunità religiose, in modo tale però che venga efficacemente custodita la libertà di coscienza del penitente⁶.

La riforma tridentina traccia la linea per il rinnovamento spirituale e la rinascita delle comunità religiose. Essa optava anche perchè le comunità religiose venissero inserite nell'attività pastorale ed apo-

⁵ Ivi, p.8 sp.; Por. J. Kałowski, *Ewolucja prawodawstwa kościelnego dotyczącego instytucji zakonnych o ślubach prostych*, in: „Diritto Canonico” 34 (1991) nr 3-4, pp. 75-80.

⁶ Conciliorum Oecumenicorum Decreta [curantibus Josepho Alberigo – Josepho A. Dossetti, Perikle – P. Joannou, Claudio Leonardi – Paulo Prodi; consultante Huberto Jedin] Ed. 3, Bologna 1973, pp. 776-784 – (cit. in seguito = COD); W. Wójcik, *Znaczenie uchwał Soboru Trydenckiego dla historii prawa kanonicznego*, pp. 8-9; H. Tüchle, C.A. Bouman, *Historia Kościoła*, vol. III, p. 127.

stolica, accentuando però con chiarezza che in merito venga rispettata la decisione e la volontà dei vescovi ordinari. Occorre sottolineare, che la realizzazione delle norme sinodali ha determinato notevolmente il rifiorire della vita religiosa e ha favorito l'impegno delle comunità religiose sia nell'attività missionaria, caritativa, editoriale sia nella pubblica istruzione⁷.

II. DECRETO DEL CONCILIO *DE REGULARIBUS ET MONIALIBUS* LE REGOLE DELLA VITA CONSACRATA

Sei mesi prima di chiudere l'assemblea conciliare, i padri del Concilio hanno elaborato un documento base, che convinceva che l'agire dei Sinodi Ecclesiali di allora era sensato e profetico. A tutti, sia ai religiosi che ai laici, che con pessimismo guardavano il futuro della Chiesa e le sue possibilità nell'operare le necessarie riforme, fu consegnato un documento, che nel corso della storia fu lo strumento del rinnovamento cattolico della vita religiosa. Le decisioni di codesto documento profusero il necessario ottimismo. Grazie a ciò molti hanno acquisito una sicurezza di sé e il coraggio necessario per continuare la difesa della Comunità Ecclesiale dalla pressione della Riforma. Molti nella Chiesa hanno intrapreso l'opera di ripristino dell'unità perduta⁸.

Un frutto buono e benedetto del Tridentinum risultò il *Decretum de regularibus et monialibus* nato nell'ambito dell'XXV sessione del Concilio (3-4 dicembre 1563). Esso contiene 22 deliberazioni, cioè norme che introducono la riforma della vita comunitaria nelle famiglie religiose maschili e femminili⁹. Questi principi, per le generazioni future di persone consacrate a Dio, divennero "le regole tridentine della vita di perfezione". Anche oggi nella Chiesa molti dei suoi punti costituiscono per la vita consacrata un'eredità fin'ora viva. Nel prossimo sottocapitolo cercheremo di fare un'analisi per mostrare con maggiore precisione i propositi e le decisioni dei Padri Conciliari circa la questione alla quale volge il nostro interesse. Al-

⁷ J. Delumeau, *Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku*, p. 241; W. Wójcik, *Znaczenie uchwał Soboru Trydenckiego dla historii prawa kanonicznego*, p. 9.

⁸ H. Tüchle, C.A. Bouman, *Historia Kościoła*, vol. III, p. 129.

⁹ *Canones et Decreta Sacrosancti Oecumenici Concilii Tridentini*, Lipsiae 1857, pp. 393-438 (cit. in seguito = CDCT).

cune rubriche del nostro decreto le uniremo tra di loro in quanto affini per il contenuto.

1. Il principio di particolare fedeltà alle regole e ai voti religiosi

Il decreto *De regularibus et monialibus* fu redatto in quanto portavoce dei Padri del Concilio circa la questione del rinnovamento necessario e della riforma della vita consacrata. Il principio fondamentale posto all'inizio del decreto era l'impegno di ogni religioso a vivere secondo il Vangelo, conformemente alle prescrizioni della regola abbracciata.

I Padri del Concilio hanno espresso la convinzione, che in caso dovesse venire meno l'osservanza della regola precedentemente abbracciata, quale base e fondamento della vita comunitaria, tale situazione inevitabilmente porterebbe alla rovina della comunità¹⁰. Proprio per questa ragione si deve stimare e tenere in alta considerazione il bene e la gloria, che nascono nella Chiesa di Dio, quando le comunità religiose sono istituite secondo il volere divino e governate con giustizia. In caso contrario, il Concilio sollecitava a tornare convinti all'osservanza delle regole professate. Solo così si potranno eliminare le eventuali mancanze ed imperfezioni¹¹. I Padri del Concilio hanno ordinato che assolutamente vengano rispettate le regole, che derivano dal voto di obbedienza, povertà e castità ed altri precetti professati dai membri delle singole congregazioni religiose. Questo principio includeva anche altri particolari precetti di qualche regola od ordine e, rispettivamente, per quanto riguarda l'osservanza della vita comune, del vitto, dell'uso del abito religioso¹².

Il Concilio ha imposto ai superiori di intraprendere con ogni cura e diligenza ogni sforzo, affinché i religiosi sotto la loro dipendenza non trascurino niente di tutto ciò che concerne l'essenza della vita consacrata. Assumere un atteggiamento di totale dissolutezza inesorabilmente porterebbe allo sfacelo ogni comunità della vita consacrata. Partendo da questo presupposto, si è arrivati alla giusta conclusione, che l'osservanza delle regole, che sono la base e il fondamento dell'intera disciplina religiosa, garantisce la durabilità di

¹⁰ COD – C.I., p. 776; Si veda: H. Tüchle, C.A. Bouman, *Historia Kościoła*, vol. III, p. 127; J. Delumeau, *Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku*, vol. 2, pp. 30-31.

¹¹ COD – C.I., p. 776.

¹² Ivi.

ogni comunità religiosa e della realizzazione evangelica delle opere intraprese¹³.

2. Regole della cura dei beni materiali

Il Decreto del concilio formalmente permise alle comunità religiose sia maschili che femminili di possedere i beni immobili o mobili. Eccezione è stata fatta per le case dei frati Cappuccini di S. Francesco, e per quelli che si chiamano "minori dell'osservanza" ed anche per quelli ai quali era proibito dalle loro costituzioni o non era stato concesso da un privilegio apostolico, per cui in seguito fosse lecito ad essi possedere beni immobili.

Rispetto alle comunità religiose, a cui per autorità apostolica era stato concesso di possedere simili beni, ma in seguito ne fossero state spogliate, il sinodo stabilisce che in virtù della medesima legge, debbano essere loro restituiti¹⁴.

Il secondo capitolo del decreto *De regularibus* si riferisce direttamente alle norme, che determinano il diritto dei religiosi alla proprietà privata e le norme che regolino l'uso dei beni immobili. Chiarisce infatti il problema legato direttamente alla materia del voto di povertà.

Dal contenuto del documento conciliare deriva che a nessun religioso sia lecito di conservare il diritto alla proprietà privata. Questo principio valeva ugualmente sia per le comunità religiose maschili sia per i monasteri femminili. Il legislatore si riveriva ai beni immobili e mobili indipendentemente dal titolo legale con il quale fossero stati acquistati. Il divieto di possesso includeva anche i beni ricevuti dalla famiglia, i beni amministrati a nome del convento, affittati o ottenuti in commenda. Ogni religioso, che era in possesso dei beni al suo ingresso in comunità, era obbligato a consegnarli al superiore, perché venissero incorporati al convento¹⁵.

In più il Concilio ha obbligato i superiori a non affidare al religioso o alla religiosa l'amministrazione dei beni immobili appartenenti al convento. Non era permesso di fare eccezione anche quando si

¹³ „Si enim illa, quae bases sunt et fundamenta totius regularis disciplinae, exacte non fuerint conservata: totum corruiat aedificium necesse est". CDCT, C.I, p. 394.

¹⁴ COD – C.III, p. 777.

¹⁵ Ivi – C.II, pp. 776-777; J. Delumeau, *Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku*, vol. II, p. 31.

trattasse soltanto di uso temporaneo, accompagnato però dal diritto al beneficio materiale, oppure quando l'uso dei beni affidati fosse tutto a beneficio della persona, a cui fu affidata l'amministrazione di questi beni¹⁶.

I Padri del Concilio hanno confermato la regola vigente in precedenza secondo la quale l'amministrazione dei beni dei monasteri o dei conventi, debba essere affidata solo alle persone incaricate in maniera canonica e libera, sempre amovibili a volontà dei superiori competenti. I superiori delle comunità religiose sono stati invitati alla saggezza e alla prudenza nell'affidare anche i beni mobili ai membri della comunità. Tale principio nell'atteggiamento dei superiori doveva aiutare i religiosi, ai quali era affidata l'ufficiale cura per i beni, nella fedele osservanza dei precetti derivanti direttamente dal voto di povertà. Nell'accettare l'incarico di cura per i beni conventuali, si doveva escludere con fermezza e determinazione qualsiasi possibilità di trarne il beneficio personale. Tale atteggiamento era una forma di garanzia, perché niente potesse mancare al religioso, per quanto nella comunità fosse necessario per l'uso dignitoso della proprietà affidata. Il legislatore ha stabilito una norma, secondo la quale ogni individuo, che abbia violato i principi e le regole soprascritte, la cui colpevolezza è stata provata, doveva essere privato per due anni della voce attiva e passiva nella comunità religiosa ed anche punito, sempre però secondo le costituzioni della sua regola e del suo ordine¹⁷.

Restante sempre nel contesto dell'amministrazione dei beni terreni, i Padri Conciliari hanno stabilito il numero dei religiosi e delle religiose nei singoli conventi. Si trattava qui di una questione importante cioè dell'autosufficienza economica di ogni casa religiosa. Per questo fu adottato il principio, che in ogni casa di una comunità consacrata vi sia solo quel numero di religiosi, – che possa essere sostenuto con i redditi propri dei monasteri o con le consuete elemosine. In più fu stabilito che prima di erigere ogni nuovo monastero, l'ordine deve ottenere la licenza del vescovo¹⁸.

¹⁶ COD – C.II, p. 777.

¹⁷ „Quodsi quis aliter quidquam tenere deprehensus aut convictus fuerit: is biennio activa et passiva voce privatus sit atque etiam iuxta suae regulae et ordinis constitutiones puniatur”. Ivi, p. 777.

¹⁸ „Nec de cetero similia loca erigantur sine episcopi, in cuius dioecesi erigenda sunt, licentia prius obtenta”. Ivi.

3. L'osservanza del voto di obbedienza

Nel contenuto del decreto l'attenzione fu centrata sul ruolo fondamentale e basilare dell'obbedienza religiosa, la quale da sempre ha determinato l'armonia della vita comunitaria e dell'attività apostolica delle persone consacrate. Per questo motivo fu adottato il principio secondo il quale il superiore dovrebbe essere informato di qualunque cosa dovesse fare un religioso. L'approvazione e la realizzazione di tale principio mirava ad escludere dalla vita e dalla condotta delle persone consacrate la detta azione col pretesto, si trattasse anche di un'opera pia, così come il mettersi alle dipendenze di un altro superiore anche laico, o entrare alla dipendenza di qualche università, oppure di un'altra comunità o luogo¹⁹. I Padri del Concilio non hanno permesso che i religiosi in tali situazioni cerchino di ottenere da altri privilegi e facoltà a loro favore. Il decreto stabilisce, che ogni religioso, che violasse la norma soprascritta, sia punito come disobbediente, a giudizio del superiore con la punizione che in tal caso viene imposta a norma legge²⁰.

Riguardo alla obbedienza, il Concilio esigeva anche che i religiosi ottengano una licenza del superiore per potersi allontanare dai loro conventi, anche temporaneamente. Il religioso, che arbitrariamente si assentasse dalla casa, non poteva giustificarsi con la scusa di recarsi dal proprio superiore, né che fosse stato da lui mandato, né che fosse stato da lui fatto chiamare. Sia il chiamare, sia il mandare dovrebbe essere confermato per iscritto da un mandato. Se si scoprisse che un religioso si fosse assentato dal convento senza tale permesso, ottenuto per iscritto, poteva essere punito come "desertore del suo istituto"²¹.

In virtù del decreto conciliare i religiosi, che incominciano gli studi di teologia presso le università sono stati obbligati ad abitare solo

¹⁹ COD – C.IV, p. 777.

²⁰ Ivi.

²¹ „Qui vero sine praedicto mandato, in scriptis obtendo, repertus fuerit, ab ordinariis locorum tamquam desertor sui instituti puniatur”. CDCT – C.IV, p. 402; Grazie a questa esigenza fu lentamente eliminato lo stato di „clericus vagus” – il religioso vagante – concentrato soltanto sulla propria prosperità. H. Tüchle, C.A. Bouman, *Historia Kościoła*, vol. III, p. 129.

nei conventi. In caso contrario agli ordinari è stata data la licenza di procedere canonicamente e disciplinarmente contro di essi²².

4. La disciplina della clausura

Le norme concernenti l'osservanza della clausura, dettate dai Padri del Concilio, si riferiscono direttamente ai membri delle comunità di vita consacrata. Sotto minaccia di sanzioni canoniche, è stato comandato a tutti i vescovi di fare assolutamente in modo che in tutti i monasteri la clausura dei monaci e delle monache, fosse osservata e conservata intatta. Nei monasteri in cui la clausura fosse violata, oppure scarsamente considerata, si doveva ripristinarla diligentemente e con determinazione. I Padri del Concilio hanno concesso ai vescovi tale potere non solo nei confronti delle comunità loro soggetti ma anche delle altre che finora godevano dell'ufficiale approvazione della Sede Apostolica²³.

Ai Padri conciliari effettivamente urgeva di ripristinare l'armonia ed l'ordine nelle comunità religiose così come eliminare tutto ciò che stava alla base dell'rilassamento della disciplina conventuale. Per questo proprio i vescovi ordinari furono obbligati a reprimere quelli che non obbediscono e ostacolano la disciplina della clausura imposta ai religiosi. I vescovi potevano usufruire delle prerogative concesse per legge al potere canonico e agli uffici ecclesiali. Essi ottennero in materia, l'autorizzazione a procedere con le censure ecclesiastiche e con altre pene canoniche, ricorrendo, se necessario all'aiuto del braccio secolare²⁴.

Inoltre è stata negata ai colpevoli di qualunque trasgressione sopraelencata, la possibilità di qualsiasi appello. I Padri del Concilio hanno esortato anche il potere secolare ad impegnarsi con energia in questa materia. Il decreto diede forza al servizio delle persone

²² „Illi autem, qui studiorum causa ad universitates mittuntur, in conventibus tantum habitent; ab ordinariis contra eos procedatur”. COD – C.IV, p. 777; J. Delumeau, *Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku*, vol. II, p. 31.

²³ COD – C.V, pp. 777-778.

²⁴ „[...] ut in omnibus monasteriis sibi subiectis ordinaria, in aliis vero sedis apostolicae auctoritate clausuram sanctimonialium, ubi violata fuerit, diligenter restitui, et, ubi inviolata est, conservari maxime procurent, inobedientes atque contradictores per censuras ecclesiasticas aliasque poenas, quacumque apelatione postposita, compescentes, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis”. Ivi, p. 778.

impegnate nel processo di ripristino della disciplina nei monasteri, dotando la loro mansione di efficacia concedendo la pena della scomunica, nella quale i disobbedienti potevano incorrere in virtù della stessa legge²⁵.

Il decreto *De regularibus* fissò anche il principio determinante il modo e i tempi di realizzazione dell'obbligo di clausura. Esso stabiliva che nessun religioso arbitrariamente, dopo la professione perpetua, poteva uscire dal monastero anche per breve tempo, se non per un legittimo motivo, previsto dalla legge, che il vescovo dovrà approvare. Altrettanto intransigenti erano le prescrizioni di clausura per i laici, che volessero abitare nel recinto del monastero. I Padri del Concilio decisero che le stesse norme si dovevano adottare per le persone provenienti dal di fuori, perciò gli estranei di qualsiasi sesso ed età, non potevano entrare nella parte del monastero sottoposta al divieto di clausura, anche se provenissero da una famiglia ragguardevole, o da un ceto nobile. La licenza per entrare in clausura doveva fornirla il vescovo o il superiore, sempre per iscritto. Per la violazione della clausura o per l'irriverenza nei confronti di essa sul colpevole incombeva la pena di scomunica da incorrersi *ipso facto*. Tale licenza poteva essere concessa soltanto in casi di necessità. Per volere dei Padri conciliari al momento dell'emanazione del presente decreto, perse vigore ogni facoltà o indulto precedentemente concesso, o che venisse concesso in seguito²⁶.

Il Legislatore ha consigliato inoltre di trasferire i monasteri femminili nei luoghi più protetti, che finora erano situati in zone troppo lontane ed appartate. Le monache in questi monasteri, in modo particolare, erano esposte alla latrocinio e ad altri pericoli da parte dei malfattori. Trovandosi in situazioni pericolose, spesso senza alcuna difesa, erano del tutto abbandonate a se stesse. Per realizzare questa raccomandazione si poteva ricorrere all'aiuto del braccio secolare. Quelli che impedissero l'azione legale intrapresa o che non obbedissero, dovevano essere costretti alla docilità con le censure ecclesiastiche²⁷.

²⁵ CDCT – C.V, p. 402

²⁶ COD – C.V, p. 778.

²⁷ „Et quia monasteria sanctimonialium, extra moenia urbis vel oppidi constituta, malorum hominum praedae et aliis facinoribus, sine ulla saepe custodia, sunt exposita: curent episcopi et alii superiores, si ita videbitur expedire, ut sanctimoniales ex eis ad nova vel antiqua monasteria intra urbes vel oppida frequentia

5. L'elezione dei superiori

Il Concilio di Trento nel decreto *De regularibus* stabilì le norme, che sin da quel momento dovevano regolare l'elezione dei superiori di vario grado. Le indicazioni date erano riferite direttamente alle elezioni di qualsiasi superiore cioè abate, superiore generale, così pure dei generali dell'ordine, delle abbadesse e di altri ufficiali.

Il concilio esigeva che durante le elezioni venga adottata diligentemente la forma canonica di eleggere, cioè che le elezioni siano fatte secondo la legge, escludendo dal procedimento elettorale ogni minimo errore. Tutte le autorità nominate debbano essere elette senza alcun inganno, elette con voto segreto ed in modo che i nomi dei singoli elettori non vengano mai resi noti. Per il futuro è stata considerata illecita la prassi secondo la quale l'esito delle elezioni fosse deciso dai provinciali, abati, priori delegati a regolare l'elezione, o a supplire le volontà e i voti degli assenti²⁸.

Se poi dovesse risultare, che qualcuno fosse eletto contro la costituzione di questo decreto, l'elezione sia nulla e la persona eletta sia considerata inabile a qualsiasi carica. Si doveva ribadire, che le facoltà concesse alla persona come l'effetto di una elezione simile, dovranno essere considerate senz'altro abrogate. Se in futuro ne fossero concesse altre, in virtù di questo decreto si ritengano come ottenute con frode²⁹.

Nel decreto conciliare le norme per l'elezione canonica di un'abbadessa o di una priora sono particolarmente chiare. Una suora per poter essere eletta come priora, deve aver compiuto almeno quarant'anni e nel convento deve aver vissuto lodevolmente per otto

reducantur, invocato etiam auxilio, si opus fuerit, brachii saecularis. Impedientes vero vel non obedientes per censuras ecclesiasticas parere compellant". CDCT – C.V, p. 402.

²⁸ „[...] in primis sancta synodus districte praecipit, omnes supradictos eligi debere per vota secreta, ita ut singulorum eligentium nomina numquam publicentur. Nec in posterum liceat, provinciales aut abbates, priores aut alios quoscumque titulares ad effectum electionis faciendae constituere, aut voces et suffragia absentium supplere." Ivi – C.VI, p. 408.

²⁹ „Si vero contra huius decreti constitutionem aliquis electus fuerit, electio irrita sit, et is, qui ad hunc effectum se in provinciale, abbatem aut priorem creari permiserit, deinceps ad omnia officia in religione obtinenda inhabilis existat, facultatesque, super his concessae, eo ipso abrogatae censeantur, et si in posterum aliae concedantur, tamquam subreptitiae habeantur". Ivi.

anni dopo la professione religiosa. Se nel monastero, in cui erano tenute le elezioni, non vi fosse nessuna candidata con questi requisiti, si potrà scegliere una suora da un altro monastero dello stesso ordine purché abbia le qualità canonicamente richieste³⁰.

Qualora non fosse possibile adempiere alle norme prescritte, il Concilio indicò nel decreto un'altra soluzione. Se si presentassero delle difficoltà, poteva essere scelta una religiosa dello stesso monastero tra quelle, che abbiano superato i trent'anni ed abbiano vissuto rettamente almeno per cinque anni dopo la professione. Affinché una simile scelta fosse ritenuta canonicamente valida, per l'approvazione dell'esito elettorale il Concilio richiedeva il consenso del vescovo o di altro superiore competente³¹.

Le norme prescritte nel decreto conciliare non prevedevano la prassi canonica vigente in precedenza secondo la quale la stessa persona poteva essere messa a capo di due o più monasteri³². Se al momento della promulgazione del decreto esistesse una situazione del genere, allora la superiora o il superiore siano costretti entro sei mesi a rinunciare alla carica. Il Concilio permise però a questa persona di ritenere la carica di superiore in uno dei monasteri. Se però liberamente non avesse adempiuto alle prescrizioni del decreto, per disposizione stessa del diritto doveva lasciare tutte le cariche³³.

Il Concilio ha determinato anche le competenze del vescovo o del superiore, che potevano presiedere all'elezione canonica del superiore. La legge obbligava il presidente delle elezioni a rimanere dietro la grata del monastero, invece per compiere la sua missione doveva stare davanti alla porta della cancelleria del monastero, ove si svolgevano le elezioni. Qui doveva ascoltare o ricevere i voti delle singole monache. Il concilio stabilì inoltre, per quanto riguarda le

³⁰ COD – C.VII, p. 778.

³¹ Ivi, pp. 778-779.

³² Le prescrizioni del Concilio di Trento non perpetuarono gli abusi nella concessione delle cariche ufficiali e nel conferimento dei benefici ecclesiastici, che perduravano ormai da secoli, e non permisero l'accumulo dei benefici, delle provviste e dei proventi. H. Tüchle, C.A. Bouman, *Historia Kościoła*, vol. III, p. 127.

³³ „Post id vero tempus, nisi resignaverit, omnia ipso iure vacant”. COD – C.VII, p. 779.

elezioni di altri ufficiali o di superiori, che vengano osservate le costituzioni e le norme particolari dei singoli ordini o monasteri³⁴.

6. L'istituzione del visitatore

I superiori, i vescovi e i visitatori dovranno vigilare sulla diligente osservanza delle regole nell'ordine, sul mantenimento dell'ordine legale nella vita religiosa e la vita ascetica nelle comunità di vita consacrata e nei monasteri. Il decreto *De regularibus* stabilì con precisione la prassi della visita negli ordini. Le norme del decreto imponevano l'obbligo di visita alle autorità della comunità e al vescovo, che in ciò adempiva l'ufficio di delegato apostolico³⁵.

L'ufficio della visita doveva funzionare in tutti i conventi ed abbazie. Quei monasteri che non dipendono dai capitoli generali o dai vescovi e che non hanno i loro visitatori ordinari regolari ma che sono governati dall'immediata protezione e direzione della sede apostolica, potevano restare in questo stato legale soltanto per un anno. Dopo questo tempo, il Concilio ha obbligato i rispettivi superiori a rivolgersi liberamente entro tre anni all'ordine da loro scelto, domandando per loro l'istituzione dei visitatori. Tutto doveva essere fatto secondo le norme e le prescrizioni contenute nella costituzione di Innocenzo III *In singulis*³⁶.

I metropolitani, come delegati della Sede Apostolica dovrebbero vigilare se tutto avviene a norma di legge stabilita dal Concilio. I metropolitani dovrebbero aver cura che gli ordini liberi si riuniscano in congregazione nel territorio di una o più province. Dopo di che la congregazione era tenuta ad eleggere il capitolo generale. Allora dovevano essere eletti anche i superiori e visitatori, che ufficialmente avrebbero dovuto attendere all'ordine di queste congregazioni ed alle regole da osservarsi in esse. Il Concilio esortava affinché i superiori e i visitatori godessero di prestigio e di stima appropriate e,

³⁴ „Is vero, qui electioni praeest, episcopus sive alius superior, claustra monasterii non ingrediatur, sed ante cancellorum fenestellam vota singularum audiat vel accipiat. In reliquis serventur singularum ordinum vel monasteriorum constitutiones”. CDCT – C.VII, p. 409.

³⁵ COD – C.VIII, p. 779.

³⁶ COD – pp. 240-241; *IV Sobór Laterański* (1215), in: Ch.J. Hefele, D.H. Leclercq, *Histoire des conciles*, vol. V, parte 2, Paris 1913, pp. 1342-1343.

³⁷ COD – C.VIII, p. 779.

nonostante la fatica, visitino i monasteri riuniti in una data congregazione. L'azione dei visitatori e dei superiori dovrebbe avere come oggetto la cura per la realizzazione nelle comunità dei decreti e delle decisioni prese dai capitoli generali che si sono svolti³⁷. I Padri del Concilio hanno autorizzato i vescovi a procedere legalmente contro i metropolitani, che non volessero adempiere ai loro doveri. L'autorità concessa al vescovo come delegato apostolico doveva essere da lui esercitata nei limiti della sua diocesi³⁸. Il Concilio determinò anche le norme per la visita dei superiori in quei monasteri e comunità religiose, che in base ai privilegi e facoltà concesse, non dipendevano dall'autorità dell'ordinario né della sua visita. L'ufficio di visitatore in quelle comunità fu affidato agli abati, che come „capi” delle singole congregazioni religiose, tenevano sotto giurisdizione i monasteri più piccoli e inoltre godevano del privilegio di precedenza. Gli abati hanno assunto anche il dovere di fare le visite nei monasteri e nelle comunità religiose lasciati loro in fedecommesso³⁹. Il Concilio ha stabilito anche le eccezioni dalle regole prescritte per la visita in base al privilegio di esenzione⁴⁰.

Le prescrizioni tridentine della visita costituiscono una testimonianza evidente, di quanta maturità ed autenticità esigeva il Concilio sia dalle intere comunità religiose sia dai singoli membri delle stesse.

7. La cura apostolica dei monasteri

Il Concilio ha esortato i vescovi diocesani ad avere una particolare cura per i monasteri, che in precedenza erano immediatamente soggetti alla Sede Apostolica. Diverse volte nel decreto *De regularibus*, il Concilio indicava il vescovo, come “delegato apostolico”, che

³⁸ „Quodsi, etiam metropolitano instante, praedicta exsequi non curaverint, episcopis, in quorum dioecesibus loca praedicta sita sunt, tamquam sedis apostolicae delegatis subdantur”. CDCT – C.VIII, p. 411.

³⁹ COD – C.XX, p. 782.

⁴⁰ „quae, cum ordinum suorum capitibus subsint, declarat sancta synodus, in iis, quae alias de visitatione monasteriorum commendatorum definita sunt, non esse comprehensa, teneanturque quicumque praedictorum ordinum monasteriis praesunt, praedictos visitatores recipere et illorum ordinationes exsequi”. Ivi, p. 782; „Ipsa quoque monasteria, quae sunt ordinum capita, iuxta sanctae sedis apostolicae et cuiusque ordinis constitutiones visitentur”. Ivi, p. 782; „In ceteris omnibus praefatorum ordinum privilegia et facultates, quae ipsorum personas, loca et iura concernunt, firma sint et illaesa”. Ivi, pp. 782-783.

in virtù della stessa legge partecipava direttamente alla cura apostolica estesa anche al carisma della vita consacrata.

Per questo motivo fu ricordato il principio secondo il quale i vescovi in virtù della legge ecclesiastica sono stati istituiti come delegati apostolici e dovrebbero adempiere ai loro doveri senza alcun impedimento⁴¹.

Il vescovo ordinario doveva vigilare se le relazioni tra religiosi e laici, dimoranti in convento per motivo di lavoro, fossero armoniose e caritatevoli. In primo luogo si doveva assicurare ai laici l'assistenza spirituale, e soprattutto l'accesso ai sacramenti⁴². Infine l'oggetto di particolare attenzione dei vescovi rispetto alle comunità religiose era la vigilanza affinché vengano rispettate le qualità morali e legali dei candidati nelle elezioni per le cariche ufficiali⁴³.

L'affidamento delle comunità religiose alla cura del vescovo non comportava una totale abrogazione del privilegio di esenzione, ma la sua autorità subì una seria riduzione. Però qui va sottolineato che in realtà per conservare privilegio di esenzione negli ordini religiosi, specie nelle questioni riguardanti la vita interiore, il Concilio di Trento ammetteva delle eccezioni notevoli. La vastità del argomento richiede però uno studio a parte.

Il Concilio stabilì inoltre che le comunità religiose, che sono rette da persone scelte nei capitoli generali, ad esempio i generali o da altri superiori maggiori, agiscano secondo l'ordine costituito in precedenza.

Perciò in un'aggiunta canonica si dice che i superiori competenti abbiano la cura particolare per le comunità loro affidate, ed attendano con giudizio all'armonia nella vita delle comunità di vita consacrata⁴⁴.

⁴¹ COD – C.IX, p. 779.

⁴² „In monasteriis seu domibus virorum seu mulierum, quibus imminet animarum cura personarum saecularium, praeter eas, quae sunt de illorum monasteriorum seu locorum familia: personae tam regulares quam saeculares huiusmodi curam exercentes, subsint immediate in iis, quae ad dictam curam et sacramentorum administrationem pertinent, iurisdictioni, visitationi et correctioni episcopi [...]”. Ivi, C.XI, p. 780.

⁴³ „in cuius dioecesi sunt sita, nec ibi aliqui, etiam ad nutum amovibiles, deputentur nisi de eiusdem consensu ac praevio examine, per eum aut eius vicarium faciendo”. Ivi, C.XI, p. 780.

⁴⁴ „Quae vero a deputatis in capitulis generalis vel aliis regularibus reguntur, sub eorum cura et custodia relinquuntur”. CDCT – C.IX, p. 412.

8. La vita sacramentale nelle comunità religiose

La vita sacramentale nella comunità religiosa divenne oggetto delle norme successive stabilite dal decreto conciliare *De regularibus*. Esse determinano con minuziosità il modo di accedere al Sacramento dell'Eucaristia e della Penitenza nella casa religiosa⁴⁵. I Padri del Concilio hanno istituito i vescovi e i superiori in quanto animatori e responsabili della celebrazione dei sacramenti nella comunità di vita consacrata. Proprio loro dovevano vigilare se i religiosi confessino i loro peccati e ricevano l'Eucarestia almeno una volta al mese. Il Concilio riteneva che questi due sacramenti nella vita consacrata debbano essere considerati come fonte di sicurezza che efficacemente garantiva l'unità con Dio, e come fonte di una forza straordinaria per respingere tutte le tentazioni di Satana e preservare per sé la grazia della salvezza⁴⁶.

Riguardo al modo di conservazione del Santissimo Sacramento, il Concilio ha stabilito che il santissimo Corpo di Cristo debba essere conservato nella chiesa pubblica e non soltanto nella cappella del convento. Le comunità si dovevano adeguare nonostante qualsiasi indulto o privilegio ottenuto in precedenza⁴⁷.

Il ruolo di ministro dell'Eucaristia dovrà essere assunto dal sacerdote, che è stato nominato confessore ordinario. I Padri del Concilio hanno esortato che il vescovo o il superiore procuri, almeno due o tre volte all'anno, un altro confessore straordinario, affinché tutti i religiosi abbiano la possibilità di confessarsi con un sacerdote non appartenente all'ordine. Con la precisazione di questa norma il Concilio ha dato prova di una particolare cura affinché le persone consacrate possano in ogni tempo usufruire validamente e con dignità del sacramento della Penitenza, quale inestimabile fonte della misericordia divina⁴⁸.

⁴⁵ COD – C.X, pp. 779-780.

⁴⁶ Ivi, p. 780.

⁴⁷ „Quod vero sanctissimum Christi corpus intra chorum, vel saepa monasterii, et non in publica ecclesia, conservetur: prohibet sancta synodus, non obstante quocumque indulto aut privilegio”. Ivi, p. 780.

⁴⁸ Ivi, pp. 779-780.

9. Rispetto per la giurisdizione ecclesiastica generale e locale

Nel decreto del Concilio venne pubblicato anche il principio, che postulava il rispetto per le decisioni giuridiche e disciplinari della Chiesa. Il Concilio ha ordinato che anche nelle chiese conventuali fosse reso pubblico il contenuto delle censure e degli interdetti emanati dalla sede apostolica, o promulgati dagli ordinari.

Il decreto tridentino ha richiamato le persone consacrate all'osservanza di tutte le norme contenute nelle censure e negli interdetti pubblicati, e ad osservare con diligenza i giorni festivi comandati dal vescovo nella sua diocesi.

All'osservanza e al rispetto delle festività diocesane sono stati obbligati anche i religiosi, che fanno parte degli ordini esenti dall'autorità del vescovo ordinario⁴⁹.

A questa categoria delle norme tridentine viene aggiunto anche il rispetto per le decisioni del vescovo nell'ambito amministrativo e giuridico. Il vescovo era competente a risolvere le controversie, accordare i contendenti, anche se gli avversari fossero dei religiosi. Era autorizzato a decidere direttamente nelle questioni riguardanti la precedenza nelle pubbliche processioni svolte nelle chiese locali⁵⁰. In queste processioni dovevano partecipare anche i religiosi, eccetto solo quelli che vivono sempre nella più stretta clausura⁵¹.

Nel campo giudiziario il vescovo poteva deliberare con una sentenza penale nei confronti dei religiosi, che si sono resi colpevoli di una trasgressione di ordine pubblico. Qualora si trattasse di un membro di una comunità sottomessa alla giurisdizione diocesana, l'autorità a procedere era riservata soltanto al vescovo. Rispetto ad altre comunità, il vescovo era autorizzato ad infliggere una punizione soltanto nel caso che questo non fosse stato fatto dal superiore competente. Il vescovo però poteva presentare l'istanza di punizione di un

⁴⁹ „Censurae et interdicta, nedum a sede apostolica emanata, sed etiam ab ordinariis promulgata, mandante episcopo a regularibus in eorum ecclesiis publicentur atque serventur. Dies etiam festi, quos in dioecesi sua servandos idem episcopus praeceperit, ab exemptis omnibus, etiam regularibus, serventur”. COD – C.XII, p. 780.

⁵⁰ COD – C.XIII, p. 780.

⁵¹ „Exempti autem omnes, tam clerici saeculares quam regulares quicumque, etiam monachi, ad publicas processiones vocati, accedere compellantur, iis tantum exceptis, qui in strictiori clausura perpetuo vivunt”. Ivi, p. 780.

dato religioso, anche nel corso di regolare procedimento condotto dai superiori⁵².

10. Le qualità giuridiche dei candidati richiesti per la professione

Le prescrizioni del Concilio hanno chiarito la disciplina giuridica della Chiesa nei confronti delle persone consacrate, che hanno fatto la professione. Le norme conciliari si riferivano in particolar modo all'età del professo, determinavano le condizioni necessarie per ammetterli ai voti, e stabilivano le circostanze della validità o invalidità della professione religiosa. Le prescrizioni giuridiche del decreto *De regularibus* erano valide sia per i monasteri femminili sia per quelli maschili.

Il religioso poteva emettere la professione, dopo aver raggiunto l'età canonica, vale a dire il sedicesimo anno d'età. Un altro requisito previsto dalla legge era il compimento del noviziato di un anno nell'ambito della formazione religiosa. Se la professione religiosa veniva emessa diversamente di quanto era prescritto dalla legge canonica del Concilio, era nulla, e dal punto di vista legale non importava alcun obbligo di osservare la regola di nessuna congregazione e di nessun ordine, né tanto meno suscitava alcun effetto disciplinare o legale⁵³.

Le qualità giuridiche richieste dai candidati includevano anche un'azione, che poteva avere gli effetti legali, ad es. l'assunzione di un'obbligazione particolare oppure l'emissione di una clausola sui beni. Il Concilio ha stabilito che i candidati possono intraprendere un'azione simile non prima dei due mesi, che precedono la professione. Eccettuate erano però le obbligazioni assunte con licenza del vescovo, che però sortivano il loro effetto soltanto dopo che era avvenuta la professione. Nei confronti di tutte le obbligazioni e dichiarazioni, se non erano consone alle prescrizioni del decreto *De regularibus*, il Concilio adottò una clausola di nullità⁵⁴.

⁵² COD – C.XIV, p. 780; Ivi, C.XV, p. 781.

⁵³ „Professio autem antea facta sit nulla nullamque inducat obligationem ad alicuius regulae vel religionis vel ordinis observationem aut ad alios quoscumque effectus”. Ivi, p. 781; Por. J. Delumeau, *Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku*, vol. II, p. 31.

⁵⁴ COD – C.XVI, p. 781.

Tra le norme, che determinavano le qualità del candidato circa gli eventuali atti aventi rilevanza giuridica, il Concilio ha approvato il programma proposto dall'ordine dei chierici della società di Gesù, senza dover introdurre alcun cambiamento al progetto presentato⁵⁵.

Il Concilio diede anche delle indicazioni circa eventuali circostanze, che potevano insorgere durante l'ammissione dei candidati alla professione religiosa. Prima di tutto i novizi, che dopo un'anno di probazione si dimostrassero inadatti alla vita religiosa, dovevano essere rimandati al secolo. I novizi non dovrebbero avere la possibilità di approvazione da un noviziato più lungo, invece le persone, che fossero state approvate, dovevano essere ammesse ai santi voti⁵⁶.

In secondo luogo ai novizi per tutta la durata del noviziato, potevano essere provvisti da parte dei loro genitori o dei loro procuratori soltanto del vitto e del vestito, escludendo qualsiasi altro bene, perché nell'andarsene potrebbero trovare difficoltà nel recupero di beni apportati⁵⁷.

11. Le condizioni di ammissione ai voti delle candidate

Rispetto alle candidate il decreto tridentino *De regularibus* ha previsto diverse misure di sicurezza contro un'eventuale coercizione sia se si tratta del loro ingresso in un ordine sia nel fare la professione. Si voleva che la decisione venga presa nella piena libertà e coscienza⁵⁸.

Il Concilio ha puntualizzato alcune questioni, analizzando un dato caso ed indicando le seguenti tappe del procedimento. Infatti se in

⁵⁵ "Per haec tamen sancta synodus non intendit aliquid innovare, aut prohibere, quin religio clericorum societatis Iesu iuxta pium eorum institutum, a sancta sede apostolica approbatum, Domino et eius ecclesiae inservire possint". CDCT – C.XVI, p. 417.

⁵⁶ COD – C.XVI, p. 781.

⁵⁷ „Prima della professione del candidato o della candidata i loro genitori, parenti, o i loro procuratori per il periodo del noviziato non potranno con qualsiasi pretesto dare loro nulla eccetto il vitto e il vestito. Non avvenga che in caso dovessero andarsene, trovino difficoltà nel recuperarli, cioè potrebbe risultare che, il monastero possiede tutti o una parte dei loro beni". Ivi, p. 781; J. Delumeau, *Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku*, vol. II, p. 31. Per quanto riguarda i conflitti circa il recupero dei beni trattenuti dai monasteri, nel caso un religioso abbandonasse il monastero dopo i voti, allora affinché venga osservata la giustizia, le questioni simili dovrebbe risolvere il vescovo. COD – C.XVI, p. 781.

⁵⁸ Ivi, C.XVII, p. 781.

monastero volesse entrare una candidata dodicenne e in seguito volesse emettere la professione religiosa, la superiora era obbligata a sottoporla ad un esame di ammissione. Successivamente ad un esame simile dovrebbe sottoporla il vescovo, qualora egli fosse assente o impedito, lo dovrebbe fare o un suo vicario o qualche altro da essi incaricato. Lo scopo di tale esame era l'aquisire la convinzione e certezza che la candidata non fosse costretta alla vita religiosa, non fosse obbligata alla vita di comunità, che nel decidere ha conservato la libera volontà. L'esame dovrebbe accertare che la persona non è stata rapita e ha deciso in piena coscienza e sapeva quello che ha fatto. L'esaminatore doveva ufficialmente affermare che la candidata è cosciente di quali esigenze impone la vita religiosa⁵⁹.

Dopo tale esame, nel caso si ottenesse un risultato positivo e soddisfacente, cioè si giungesse alla convinzione che la candidata abbia preso la decisione in piena libertà e abbia tutti i requisiti necessari posti dalla regola di quel monastero e di quell'ordine, si potrà permetterle di fare la professione. Dal decreto deriva che tale esame canonico prima della professione era molto importante dal momento che garantiva maggiore durezza e fedeltà ai voti professati⁶⁰.

In base al compito notevole che in questa materia fu affidato al vescovo, la superiora era tenuta ad informarlo della data d'ammissione delle candidate. Se mancasse di fare ciò, come conseguenza si prevedeva la sospensione dal suo ufficio di superiora⁶¹.

Dall'altra parte il Concilio pubblicò le norme, che imponevano le sanzioni canoniche alle persone che con qualche azione, atteggiamento o atto privassero effettivamente della libera volontà la candidata, che volesse entrare in convento e fare la professione. Ogni persona, che volesse in qualche maniera constringere la donna ad entrare in monastero oppure ad abbandonare la vita religiosa con l'infrazione dei voti, era sottoposta all'anatema⁶².

⁵⁹ Ivi, p. 781.

⁶⁰ Ivi, p. 781; J. Delumeau, *Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku*, vol. II, p. 31.

⁶¹ „cuius professionis tempus ne episcopus ignoret, teneatur praefecta monasterio, eum ante mensem certiozem facere. Quod si praefecta certiozem episcopum non fecerit, quamdiu episcopo videbitur, ab officio suspensa sit”. COD – C.XVII, p. 781.

⁶² „Anathemati sancta synodus subiicit omnes et singulas personas, cuiuscumque qualitatis vel conditionis fuerint, tam clericos quam laicos, saeculares vel regulares, atque etiam qualibet dignitate fungentes”. Ivi, C.XVIII, pp. 781-782.

Lo stesso anatema minacciava coloro che in qualsiasi modo impedissero con efficacia la realizzazione del libero proposito di abbracciare la vita consacrata attraverso l'emissione dei voti, così come di abbandonare la vita religiosa con la rottura dei voti. Introducendo queste sanzioni, il Concilio voleva garantire alle candidate una vera libertà di azione, e nello stesso tempo mostrare ad esse il peso di responsabilità legato ad ogni loro atto libero e cosciente. Senza dubbio questo era il richiamo alla dignità della persona umana, data la sfera così importante e fondamentale dell'azione umana.

12. Le conseguenze canoniche della professione

Il Concilio non intendeva evitare i problemi, accumulatisi nella vita religiosa. A questi, nel XVI sec. erano inclusi: la situazione dei religiosi, che hanno professato i voti per forza, che abbandonavano la vita religiosa o per necessità venivano trasferiti ad altre comunità di vita consacrata. Bisogna osservare che le decisioni del Concilio erano concentrate sulla disciplina e l'ordine giuridico, a cui era sottoposta la persona, che de facto ha emesso la professione. Il Concilio ha proposto due soluzioni, direttamente concernenti la fedeltà ai santi voti, l'ascesi e l'austerità della vita religiosa abbracciate. Nella prima norma il Concilio ha stabilito il modo e il procedimento in cui un religioso doveva dimostrare di avere emesso i voti religiosi per forza. Il Concilio ha precisato, che il religioso, che voleva efficacemente convincere alla sua tesi, cioè voleva dimostrare di aver agito per forza, era tenuto ad avviare un procedimento canonico in materia entro il primo quinquennio dal giorno della sua professione. L'interessato aveva diritto di esporre liberamente le prove per dimostrare di essere entrato in comunità con coercizione, che qualcuno l'aveva forzato, e che lui allora aveva agito per timore o per paura o che aveva fatto la professione prima dell'età prescritta. Soltanto il vescovo e il superiore dell'ordine potevano prendere la decisione se il religioso doveva lasciare l'abito o doveva essere trasferito ad un'altro ordine religioso⁶³.

Il Concilio ha anche deliberato la sorte di quei religiosi, che già prima spontaneamente avessero lasciato l'abito, o infranto i santi voti. Il decreto ha esortato a non permettere a tale religioso di far

⁶³ COD – C.XIX, p. 782.

valere alcun motivo durante il processo canonico e quindi rifiutargli la possibilità di regolare formalmente il nuovo status personale. Tale religioso doveva essere costretto a tornare in monastero e punito come apostata; doveva essere privato di ogni privilegio, che scaturiva dai voti da lui professati⁶⁴. Nel decreto *De regularibus* i Padri Tridentini hanno descritto con precisione le circostanze del trasferimento del religioso ad un'altra comunità di vita perfetta. Tutta la precisione e la fermezza del Concilio si concentrano nella sentenza, che stabiliva che nessun religioso poteva essere trasferito ad un'altro ordine religioso con la regola di vita meno severa di quella che era tenuto ad osservare fin'ora. Ai religiosi trasferiti non si poteva concedere di portare occultamente l'abito del suo ordine precedente⁶⁵.

13. La sensibilità giuridica necessaria nel governo delle comunità religiose

Sembra che i Padri del Concilio nel preparare i principi della vita perfetta siano stati coscienti che molti monasteri, abazie, priorati e prepositure siano stati danneggiati sia in materia spirituale che temporale a causa della cattiva amministrazione da parte delle persone, a cui fu affidato questo incarico. Per questo i Padri conciliari in virtù di questo decreto volevano ripristinare la posizione e la disciplina propria della vita monastica⁶⁶, specialmente nelle comunità, che hanno subito i danni. I Padri del Concilio erano anche coscienti che la situazione storica complessa e complicata, e la cattiva condizione delle singole congregazioni religiose, costituirebbero un'ulteriore difficoltà nel proceso di riforma della vita monastica. In vista di ciò hanno esortato ad usare molta prudenza nell'operare la riforma nei singoli monasteri, ordini, case religiose, di trattare

⁶⁴ „Quod si ante habitum sponte dimiserit, nullatenus ad allegandum quamcumque causam admittatur, sed ad monasterium redire cogatur et tamquam apostata puniatur; interim vero nullo privilegio suae religionis iuветur.” COD – C.XIX, p. 782; CDCT – C.XIX, p. 423.

⁶⁵ „Nemo etiam regularis, cuiuscumque facultatis vigore, tranferatur ad laxiorem religionem, nec detur licentia cuiquam regulari, occulte ferendi habitum suae religionis”. Ivi.

⁶⁶ „Cum pleraque monasteria, etiam abbatiae, proratus et praepositurae, ex mala eorum, quibus commissa fuerunt, administratione non levia passa fuerint, tam in spiritualibus quam temporalibus, detrimenta cupit sancta synodus ea ad congruam monasticae vitae disciplinam omnino revocare”. CDCT – C.XXI, p. 436.

ogni caso individualmente, perché non si può apportare un rimedio comune a tutti⁶⁷.

In modo particolare l'attenzione doveva essere rivolta ai monasteri, alla loro amministrazione e i loro superiori a cui sono state affidate le comunità. In questa materia il Concilio ha posto fiducia nelle future decisioni del sommo pontefice romano, nella sua pietà e prudenza. Dalla giurisdizione della Santa Sede ci si aspettava che avrebbe avuto cura dei beni delle comunità affidate in commenda, specie quelle, che hanno propri conventi. L'ufficio di superiore doveva essere affidato alla persona idonea a svolgere il compito di guida, quindi ad un religioso dello stesso ordine, che abbia fatto la sua professione nella comunità, che in futuro dovrà guidare⁶⁸.

Il Concilio ebbe cura anche dei monasteri, il cui ufficio di superiore in avvenire potrebbe temporaneamente rendersi vacante. Perciò venne pubblicata un'ordinanza secondo la quale, un monastero con l'ufficio di superiore vacante non sarebbe potuto essere affidato se non ad un religioso di sperimentata virtù e santità proveniente dello stesso ordine⁶⁹. Il Concilio si accorse finalmente che uno dei modi di risanamento e preservamento del carisma proprio nella vita religiosa sta nel adempiere in maniera propria i doveri legati al solo ufficio di superiore. Per questo i Padri conciliari si sono adoperati affinché i vescovi e i parroci risiedano nelle proprie comunità⁷⁰ e hanno esortato che ogni comunità abbia il proprio superiore. In questo modo il Concilio si pronunciò contro l'accumulo degli uffici. L'opinione del Concilio in questa materia era molto chiara. Per escludere la possibilità di inganno il santo Sinodo ha comandato che nella provvista di tali monasteri venisse espressamente menzionata la qualità di ciascuno. Una provvista fatta diversamente doveva essere considerata illegale e in avvenire una data comunità non poteva attendere alcun sostegno materiale⁷¹. Il Concilio ha chiamato i religiosi e le comunità a curare con onestà e giustizia i beni materiali loro affidati, esortando che il governo fosse conferito alle persone degne.

⁶⁷ COD – C.XXI, p. 783.

⁶⁸ Ivi, p. 783.

⁶⁹ „Quae vero in posterum vacabunt, non nisi regularibus spectatae virtutis et sanctitatis conferantur”. Ivi, p. 783.

⁷⁰ H. Tüchle, C.A. Bouman, *Historia Kościoła*, vol. III, pp. 126-127.

⁷¹ COD – C.XXI, p. 783.

14. Dinamica ed efficacia del processo di riforma

L'ultima parola dei Padri del Concilio contenuta nel decreto *De regularibus* si riveriva all'accomodamento delle prescrizioni di vita perfetta ivi pubblicate. Sia la riuscita della riforma nelle comunità religiose già esistenti, sia la nuova qualità di vita consacrata nella Chiesa dipendevano dall'accoglienza e dalla realizzazione delle regole e delle prescrizioni conciliari. Il Concilio esortò di eseguire la riforma con immediatezza per la gloria di Dio Onnipotente, premettendo che le indicazioni conciliari, in quanto obblighi, si riferiscono a tutte le comunità religiose.

Fu ordinato di osservare i suddetti precetti in tutti i conventi e monasteri, nei collegi e nelle case di monaci e religiosi di qualsiasi specie, di qualsiasi tipo di monache e in tutte le comunità di vergini e vedove. Nessuno è stato esonerato dall'osservanza delle regole tridentine circa la vita perfetta, senza badare sotto quale regola e costituzione di vita comunitaria visse e sotto quale tutela, amministrazione o dipendenza stesse⁷².

Il Concilio dettò un'ulteriore riserva, dichiarando che le comunità di vita perfetta, che vivono sotto una regola più severa e secondo gli statuti della vita evangelica, potevano continuare a vivere allo stesso modo eccettuata la facoltà di avere beni immobili in comune⁷³. I precetti pubblicati nel decreto conciliare, terminano con la presentazione degli obblighi giuridici.

La prima ingiunzione si riferisce ai vescovi, abati, generali e superiori degli ordini, che il Concilio ha reso responsabili per la divulgazione delle regole di vita perfetta da esso pubblicate.

Inoltre, proprio loro dovrebbero con massima diligenza aver cura della realizzazione della legge promulgata. Se mancassero di eseguire fedelmente quanto comandato, il Concilio ha istituito i supplenti, a cui ha affidato il compito di rimediare immediatamente ad ogni trascuratezza. A quanto fu trascurato dal vescovo, dovevano rimediare i concili provinciali, le negligenze dei superiori degli ordini dovevano correggerli i capitoli provinciali e generali. Nel caso che

⁷² Ivi, C.XXII, p. 783.

⁷³ „Si qui vero regulares, tam viri quam mulieres, sunt, qui sub arctiori regula vel statutis vivunt (excepta facultate habendi bona stabilia in communi): eos ab eorum instituto et observantia sancta synodus amovere non intendit”. Ivi, p. 783.

qualcosa fosse stato trascurato dai capitoli generali, allora il compito ricade sui capitoli provinciali, che dovranno designare qualcuno proveniente dallo stesso ordine⁷⁴.

La seconda ingiunzione fu rivolta ai laici, cioè a tutti i governanti, principi, cittadini e autorità – affinché volessero prestare il loro aiuto nell'esecuzione della riforma sopra descritta – quando ne fossero richiesti. La Chiesa li ha esortato ad agire in virtù della santa obbedienza, interponendo la loro autorità.

Secondo la convinzione del Concilio i laici, grazie al loro dinamismo, posizione e prestigio, dovrebbero diventare i sostenitori adatti per i vescovi, abati, generali ed altri superiori in carica⁷⁵.

III. CONCLUSIONE

Il Concilio di Trento terminò con successo la prima parte della riforma progettata nella vita religiosa. Infatti, così si dovrebbe stimare l'elaborazione e pubblicazione delle prescrizioni canoniche, in cui direttamente veniva sottolineata la volontà di risanare e salvaguardare i consigli evangelici della vita perfetta e il bisogno di mantenere viva la sensibilità per il contenuto ed esigenze legislative delle regole di vita monastica approvate nel passato.

Il processo di accomodamento delle norme conciliari non procedeva affatto con facilità. Ogni cambiamento nella storia della Chiesa e nel suo ufficio necessitava i tempi e uomini adatti. Però molti pastori diligenti, con grande determinazione, iniziarono a realizzare la riforma tridentina nelle proprie diocesi, comprese le esortazioni fondamentali circa la riforma necessaria nelle comunità della vita consacrata⁷⁶.

⁷⁴ Ivi, p. 784.

⁷⁵ „Hortatur etiam sancta synodus omnes reges, principes, res publicas et magistratus, et in virtute sanctae obedientiae praecipit, ut velint praedictis episcopis, abbatibus ac generalibus et ceteris praefectis in superius contentae reformationis executione suum auxilium et auctoritatem interponere, quoties fuerint requisiti, ut sine ullo impedimento praemissa recte exsequantur, ad laudem Dei omnipotentis”. Ivi, p. 784.

⁷⁶ Por. le indicazioni successive, specie: Pius V, *Konstytucja Circa pastoralis* z 29 maja 1566 r., in: *Codicis Iuris Canonici Fontes. Cura P. Gasparri*, vol.I, Typis Polyglottis Vaticanis 1948, n. 112; Pius V, *Konstytucja Lubricum vitae genus* z 17 listopada 1568 r., in: *Enchiridion de statibus perfectionis. Documenta Ecclesiae sodalibus instituendis*, Roma 1949, n. 105. Il cardinale Carlo Borromeo ne fu l'esempio

Le norme del Concilio di Trento contenevano gli elementi capaci di dinamizzare la vita del Popolo di Dio, lo stile e la forma di vita monastica e religiosa, ed inoltre hanno incentivato notevolmente lo sviluppo delle discipline teologiche. Davanti alla vita religiosa si aprì una prospettiva di un apostolato proficuo e di una testimonianza valida. Il Concilio conferì ai vescovi un'autorità alquanto considerevole. Ciò diede avvio ad un dialogo costruttivo tra i vescovi della diocesi e i fondatori delle nascenti comunità religiose ed associazioni di vita apostolica.

Col passare del tempo si va affermando la convinzione, che le possibilità apostoliche delle comunità religiose di allora, sono state del tutto sfruttate e diedero origine ai cambiamenti epocali sia nella struttura pastorale sia al livello dell'autentica riforma del clero. Tutto questo si riferisce in modo particolare alle opere di misericordia e a ciò che è proprio nelle nuove comunità di vita consacrata, che con convinzione hanno voluto curare evangelicamente la condizione del corpo e dello spirito.

eccellente. Ebbe cura della diocesi di Milano. Por. W. Góralski, *Reforma trydencka w diecezji i prowincji kościelnej mediolańskiej w świetle pierwszych synodów kard. Karola Boromeusza*, Lublin 1988, pp. 264-300; W. Góralski, *Reformistyczne synody płockie na przełomie XVI i XVII wieku*, Płock 1983, p. 94.